

sezione	Designazione		Legge	Art.	Spiegazione					Dovere		
										festività	quota vacanze	13a mens.
1	1	Salario di base	Salari minimi per zona ROSSA	CNM	Art. 37 CNM e Art. 20 All. 10		V	Q	A	B	C	
						Salario mensile	6'702.00	5'988.00	5'776.00	5'458.00	4'885.00	X
						Salario orario	38.10	34.00	32.80	31.00	27.75	X
2	2	Classi salariali	V, Q, A, B, C	CNM	Art. 38 CNM Art. 21 All. 10	La funzione o la professione svolta dal lavoratore deve corrispondere alla categoria salariale ai sensi dell'art. 21 Allegato 10 e dell'art. 38 LMV.						
	3	Quota di ferie, festività e tredicesima mensilità	Indicazione sulla bp	CNM	Art. 31+45/46+34 CNM e Allegato 6 CNM	La quota ferie e la 13a mensilità devono essere versate anche sui supplementi secondo la tabella dell'Allegato 6. La quota ferie sui supplementi è soggetta anche alla 13a mensilità. I giorni festivi devono essere versati effettivamente oppure in forma percentuale (supplemento secondo Allegato 6).						
2	1	Indennità per lavori in sotterraneo	Grado 1: 6.-/ora Grado 2: 4.-/ora	CNM	Art. 16 All. 10	Per ogni ora di lavoro svolta nel settore sotterraneo deve essere corrisposto un importo di CHF 6.00. Nella zona di galleria messe in sicurezza (ad esempio in caso di risanamenti o dopo la posa del calcestruzzo della volta), è dovuta l'indennità II di CHF 4.00 (dal 01.01.2028: livello 1: CHF 7.-/h e livello 2: CHF 5.-/h). Il personale che lavora fuori dalla galleria riceve il 50% dell'indennità sotterranea quando opera nelle installazioni di cantiere in superficie, in officina, nei servizi di piazzale o nell'esercizio/manutenzione; i lavori di genio civile in superficie sono esclusi.					X	X
	2	Supplemento per lavoro a turni	1.00/ora	CNM	Art. 17bis All. 10	I lavoratori impiegati nel lavoro a turni ricevono un'indennità di turno per tutte le ore prestate, pari a CHF 1.- per ogni ora di lavoro (dal 01.01.2030: CHF 2.-) nei seguenti ambiti: lavori in galleria, officina, servizi di piazzale, esercizio/manutenzione. Sono escluse le installazioni di cantiere in superficie e i lavori di genio civile in superficie. Nel sottosuolo, anche un turno unico è considerato lavoro a turni.					X	X
	3	Maggiorazione per i lavori svolti a partire da 6 giorni consecutivi	2.-/ora	LMV	Art. 17 All. 10	Nel lavoro a turni con più di 6 giorni consecutivi deve essere corrisposta una maggiorazione di CHF 2.00 per ogni ora di lavoro. In questo caso non si applicano i seguenti supplementi: – la maggiorazione del 25% per il lavoro del sabato.					X	X
	4	Supplemento per il turno di notte	fino a 1 settimana: 50% da 1 settimana: 25% permanente: 3.-h	CNM	Art. 50+54 CNM e Art. 18 All. 10	Per il lavoro notturno permanente (secondo il calendario dell'orario di lavoro) è corrisposta un'indennità di CHF 3.00 (dal 01.01.2028: CHF 4.-). Per il lavoro notturno temporaneo, la maggiorazione è compresa tra il 25% e il 50%. Il lavoro notturno è considerato tale dalle ore 20.00 alle ore 05.00 (in inverno fino alle ore 06.00).					X	X
	5	Supplemento notturno	10% di supplemento di tempo dalle 23.00 alle 06.00	DL	Art. 17b DL e Art. 19 All. 10	Il supplemento notturno del 10% delle ore lavorate dalle 23.00 alle 06.00, in conformità con il Codice del Lavoro, deve essere compensato dai dipendenti. dalle 23.00 alle 06.00 devono essere compensati dai dipendenti. Questo integratore non possono essere pagati, ma devono essere accreditati ai dipendenti come tempo di compensazione (se >7 ore, >4 giorni alla settimana)					solo con pag. Temp	solo con pag. Temp
	6	Domenica e Supplemento vacanze	50%	CNM	Art. 51 CNM e Art. 15 All. 10	Il lavoro svolto la domenica e nei giorni festivi è retribuito con una maggiorazione del 50%. La domenica decorre dal sabato alle ore 17.00 fino al lunedì alle ore 05.00 / 06.00. Giorni festivi: dalle 0.00 alle 24.00.					X	X
	7	Supplemento del sabato	25%	CNM	Art. 29 CNM e Art. 15 All. 10	Il lavoro svolto il sabato è retribuito con una maggiorazione del 25% quando è considerato il 6° giorno lavorativo della settimana. La maggiorazione non è dovuta per lavori eseguiti con più di 6 giorni consecutivi (nessuna cumulazione con la maggiorazione per orario settimanale superiore a 50 ore).					solo con SO	solo con SO
	8	Supplemento Orario di lavoro settimanale > 50 ore	25%	CNM	Art. 28 Par.2 CNM	Tutte le ore di lavoro e di viaggio che, complessivamente, superano le 50 ore settimanali sono considerate ore di superlavoro e devono essere indennizzate nel mese successivo al salario base con una maggiorazione del 25%. La maggiorazione non è dovuta per i lavori eseguiti a partire da 6 giorni consecutivi (nessuna cumulazione con il lavoro del sabato).					solo con SO	solo con SO
	9	Straordinari e ore in meno	125% oppure salario base	CNM	Art. 28 ff CNM	Le ore svolte oltre l'orario di lavoro settimanale previsto dal calendario o dalla pianificazione dell'orario di lavoro costituiscono lavoro straordinario; le ore non effettuate costituiscono ore deficit. Il corridoio ammesso per le ore straordinarie è da -20 a +120 ore. Fino a 100 ore straordinarie all'anno possono essere retribuite senza supplemento. Se il numero delle ore straordinarie così retribuite supera le 100 ore per anno civile, ogni ulteriore ora straordinaria da pagare deve essere indennizzata nel mese successivo al salario base con una maggiorazione del 25%. Al 31 dicembre, il datore di lavoro decide sul 50% del saldo delle ore straordinarie, mentre il lavoratore decide sul restante 50%.					solo con SO	solo con SO
1		Indennità di cantiere	4.-/Tag	CNM	Art. 55 CNM Abs 2	L'azienda versa un'indennità di cantiere di almeno CHF 4.- per ogni giornata lavorativa effettuata (a partire da cinque ore e mezza di lavoro). In deroga all'art. 55 cpv. 2 l'indennità di cantiere ammonta a CHF 4.00 dal 1° gennaio 2026, a CHF 6.50 dal 1° gennaio 2027 e a CHF 9.00 dal 1° gennaio 2028.						
3	ritorno quotidiano					ritorno settimanale						
	2	Alloggio e colazione	Indennità di pranzo o Trasferimento completo	CNM	Art. 55 CNM , Art. 17 All. 9 et Art. 14 All. 10	Esercizio normale: Indennità di pranzo CHF 16.00 per giorno lavorativo. Per cantieri con lavoro a turni con più di 6 giorni lavorativi consecutivi ogni lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera di vitto di CHF 3.-. Allegato 9 – Convenzione aggiuntiva relativa agli alloggi dei lavoratori, art. 17. In tutti i casi in cui il datore di lavoro è tenuto, mediante contratto di lavoro scritto, a mettere a disposizione dei lavoratori un alloggio, questi ultimi sono tenuti ad occupare l'alloggio loro assegnato per l'intera durata del contratto. Allegato 10 – Varianti 1-4., applicazione in caso di trasferimento completo. Il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a fornire o a organizzare l'alloggio del lavoratore conformemente alle disposizioni dell'allegato 6 «Convenzione relativa all'alloggio». Deve inoltre garantire adeguate possibilità di ristorazione.					-	-
	3	Tempo di viaggio	ritorno a casa giornaliero settimanale II ritorno a casa	CNM	Art. 49 CNM e Art. 14 All. 10	Il tempo di viaggio effettivo a partire da 30 minuti / AT dal domicilio (in deroga all'art. 49 fino al 31.12.2028: 30 minuti e fino al 31.12.2029: 25 minuti) oppure dal punto di raccolta fino al cantiere deve essere indennizzato al salario di base. In caso di rientro settimanale al domicilio è versata un'indennità di CHF 110.00 (fino al 31.12.2027: CHF 100.00 e fino al 31.12.2029: CHF 105.00) per l'intero tragitto di andata e ritorno (corrispondente a una compensazione forfettaria di circa 3 ore). Per le squadre che lavorano con un sistema di turnazione comprendente più di sei giorni lavorativi consecutivi, oppure in caso di rientro al domicilio ogni due settimane, è versata un'indennità di CHF 140.00 (fino al 31.12.2027: CHF 130.00 e fino al 31.12.2029: CHF 135.00) per l'intero tragitto di andata e ritorno (corrispondente a una compensazione forfettaria di circa 4 ore). Tale indennità è dovuta anche qualora il lavoratore non rientri al proprio domicilio.					solo con ritorno giornaliero a casa da SO	solo con ritorno giornaliero a casa da SO
	4	Indennità di viaggio	ritorno a casa giornaliero settimanale II ritorno a casa	CNM	Art. 55 CNM e Art. 14 All. 10	Se viene organizzato un trasporto collettivo (ad es. autobus aziendale), non devono essere pagate le spese di viaggio. Se il trasporto deve essere organizzato privatamente: CHF 0,70 / km o biglietto ferroviario di 2a classe dal cantiere al luogo di residenza, ma non oltre il confine nazionale. Queste indennità vengono pagate SOLO se il dipendente rientra effettivamente nel suo luogo di residenza.					-	-
4	1	Tempo di viaggio	Portale del tunnel per Luogo di lavoro LS	CNM	Art. 12 All. 10	Il tempo dal portale della galleria fino al luogo di lavoro è considerato tempo di percorso e deve essere indennizzato al salario di base. Il tempo di percorso può anche essere conteggiato come tempo di lavoro nel calendario dell'orario di lavoro.					solo con SO	solo con SO